

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 25-6131

Legge 09/01/1989, n. 13, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Criteri per il riparto delle risorse regionali disponibili sul capitolo 236785/2017 del bilancio regionale.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

a tal fine l'articolo 10 della medesima legge istituisce un Fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), mentre il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce i limiti per la definizione del contributo concedibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti;

con circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 sono state fornite indicazioni esplicative ed attuative della legge, in particolare è stato disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi (paragrafo 4) mentre per le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, occorre fare riferimento al decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989;

è previsto che i cittadini interessati presentino, entro il 1 marzo di ciascun anno, domanda di concessione al Comune in cui è ubicato l'immobile, che il Comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisca il fabbisogno comunale e lo comunichi alla Regione che, a sua volta, determina il fabbisogno complessivo e lo comunica al Ministero competente. Il Fondo è ripartito tra le Regioni in proporzione al fabbisogno rilevato; quest'ultime ripartiscono il Fondo tra i Comuni richiedenti previa definizione dei criteri di riparto. Le domande non soddisfatte per insufficienza di risorse rimangono valide per gli anni successivi;

la Giunta regionale con deliberazione n. 49-524 del 17 settembre 1990 ha impartito ai Sindaci dei Comuni le istruzioni per l'esame delle domande e con deliberazione n. 10-23314 del 1 dicembre 1997 ha definito ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi e indirizzi ai Comuni per l'istruttoria delle domande;

il Fondo speciale ex articolo 10 della l. 13/1989 è stato alimentato da risorse stanziato dallo Stato statali per i primi anni, poi è intervenuta una graduale riduzione degli stanziamenti l'ultimo dei quali risale al 2004; da tale data le risorse statali sono state azzerate;

a partire dal 2005, le domande per il superamento delle barriere architettoniche in Piemonte sono state integralmente finanziate con fondi del bilancio regionale. Il finanziamento regionale nel periodo 1991-2011 è stato pari ad oltre 33 milioni di euro, ma le risorse reperite non sono state sufficienti a coprire il fabbisogno che si è sempre rivelato consistente e costante nel tempo;

la Giunta regionale con deliberazione n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, ha pertanto ritenuto opportuno ridefinire alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi regionali e la formulazione della graduatoria regionale;

l'ultima graduatoria approvata dalla Regione (DD n. 117 del 9 marzo 2012) comprende le domande presentate dai cittadini nel 2011 e tiene conto anche delle istanze presentate negli anni precedenti non ancora finanziate. Il fabbisogno inevaso, tenuto conto delle erogazioni intervenute dal 2011 alla data della presente deliberazione (DD n. 438 del 18/09/2013, n. 441 del 23/07/2014, n. 1018 del 15/12/2015 e n. 1077 del 29/12/2015, in totale euro 1.195.604,93), ammonta ancora ad oltre 10 milioni di euro, di cui circa 4,7 milioni riferite a domande presentate da invalidi totali.

Considerato che a fronte di un fabbisogno inevaso così elevato, a partire dal 2012 il successivo fabbisogno rilevato dai Comuni non è più stato aggregato a livello regionale al fine di evitare di alimentare aspettative che non possono essere soddisfatte con le sole risorse di bilancio regionale. Le risorse appositamente stanziare sul bilancio regionale per l'anno 2017 ammontano a 1,5 milioni di euro mentre per il 2018 è previsto uno stanziamento di 2,230 milioni di euro.

Nelle more delle determinazioni ministeriali in ordine all'eventuale rifinanziamento del Fondo, come richiesto anche dalla Conferenza delle Regioni con ordine del giorno 11 febbraio 2016, e degli esiti del tavolo di confronto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regioni attualmente in corso, risulta opportuno individuare un criterio per il riparto dei fondi regionali disponibili sul capitolo 236785/2017, pari a 1,5 milioni di euro, del bilancio regionale approvato con legge regionale 14 aprile 2017, n. 6.

In considerazione del lasso di tempo trascorso dal momento di presentazione delle domande da parte dei cittadini e dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica previsti dal decreto legislativo 118/2011, si ritiene opportuno prevedere che le risorse disponibili per l'anno 2017 siano destinate a soddisfare le domande degli invalidi totali inserite nell'ultima graduatoria approvata adottando un criterio di riparto proporzionale delle risorse disponibili tra i Comuni che presentano un fabbisogno pari almeno al limite massimo di contributo individuale concedibile previsto dalla DGR n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 (euro 8.147,00). I Comuni, a seguito del riparto con apposita determinazione dirigenziale del competente settore regionale, procedono all'erogazione dei contributi ai cittadini richiedenti seguendo l'ordine di graduatoria. Restano ferme tutte le disposizioni previste dalla circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25-10730 del 9 febbraio 2009. Per quanto attiene alle risorse regionali previste dal bilancio regionali per l'anno 2018, destinate alla medesima finalità, in attesa delle decisioni del tavolo di confronto avviato tra le Regioni e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si ritiene opportuno rinviare ad un successivo provvedimento l'adozione dei criteri di riparto.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e la relativa circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989,

- visto il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236;

vista la determinazione dirigenziale n. 117 del 9 marzo 2012, come modificata dalle successive determinazioni dirigenziali n. 438 del 18/09/2013, n. 441 del 23/07/2014, n. 1018 del 15/12/2015 e n. 1077 del 29/12/2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- 1) di destinare le risorse regionali stanziare per l'anno 2017 sul capitolo 236785 del bilancio regionale, pari a euro 1.500.000,00, allo scorrimento delle domande presentate dagli invalidi totali ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 inserite nell'ultima graduatoria approvata con DD n. 117 del 9 marzo 2012, come aggiornata dalle successive determinazioni dirigenziali n. 438 del 18/09/2013, n. 441 del 23/07/2014, n. 1018 del 15/12/2015 e n. 1077 del 29/12/2015;
- 2) di adottare per il riparto delle risorse un criterio di riparto proporzionale delle risorse disponibili tra i Comuni che presentano un fabbisogno pari almeno al limite massimo di contributo individuale concedibile previsto dalla DGR n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, pari a euro 8.147,00;
- 3) di demandare al competente settore regionale l'assunzione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione (impegno, riparto e liquidazione delle risorse ai Comuni);
- 4) di dare atto che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione valgono le disposizioni previste dalla circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25-10730 del 9 febbraio 2009;
- 5) di dare atto che per le finalità previste dalla presente deliberazione risultano utilizzabili le risorse stanziare sul capitolo 236785 del bilancio regionale 2017, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)